

Codice DB1117

D.D. 29 ottobre 2014, n. 898

Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione delle azioni B4 e D3. Programma regionale anno 2014-2015.

Visto il Reg. CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

visto il programma regionale triennale di interventi per il settore apistico redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Zootecniche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5242 del 21 gennaio 2013;

vista la D.G.R. n. 21-389 del 6 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la tabella finanziaria modificata e rimodulata per la campagna 2014-2015 e sono stati approvati i criteri per il calcolo della rappresentatività e dei requisiti dei soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2014-2015;

visto il bando per l'attuazione del programma e la concessione dei contributi, redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Zootecniche, approvato con determinazione dirigenziale n. 876 del 21 ottobre 2014;

ritenuto opportuno procedere a definire le disposizioni per l'applicazione delle azioni B4) acquisto presidi sanitari e D3) analisi del miele;

vista la Circolare n. 24 del 16 dicembre 2013 di AGEA inerente i finanziamenti nel settore dell'apicoltura, e il manuale delle procedure istruttorie e di controllo per la gestione del premio per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele Regolamento CE n. 1234/2007 redatto da AGEA;

sentita la Direzione regionale Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria in data 21 ottobre 2014 che ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

1. di approvate le disposizioni per l'applicazione delle azioni B4 acquisto presidi sanitari per la lotta alla varroa, D3 analisi del miele, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); per l'attuazione delle azioni inserite nel bando per l'anno 2014-2015 approvato con determinazione dirigenziale n. 876 del 21 ottobre 2014, inerente il Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Paolo Cumino

Allegato

ALLEGATO A)

Reg. CE 1234/2007 disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura Programma regionale anno 2014-2015.

Disposizioni per l'applicazione delle azioni:

- **B4) acquisto presidi sanitari;**
- **D3) analisi del miele.**

B4) acquisto presidi sanitari per la lotta alla varroa

Possono beneficiare dei contributi per l'acquisto di presidi sanitari le associazioni e cooperative apistiche che hanno presentato domanda con le modalità previste dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 876 del 21 ottobre 2014 e le cui domande siano state riconosciute ammissibili.

I richiedenti dovranno presentare, a conclusione dell'attività, una relazione inerente l'utilizzo dei presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente, con un elenco degli apicoltori beneficiari, indicando i presidi sanitari acquistati e distribuiti.

Gli acquisti e la distribuzione dei presidi devono essere effettuati nel rispetto delle modalità consentite dalle norme vigenti in materia.

Il contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammessa.

Il rendiconto deve essere effettuato, entro il 31 luglio 2015, con fattura quietanzata intestata all'associazione o cooperativa richiedente e relazione illustrativa dell'attività svolta.

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato tramite bonifico o assegno non trasferibile.

Il servizio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dovrà essere erogato anche ai produttori non soci che ne dovessero fare richiesta.

D3) analisi del miele

Possono beneficiare dei contributi per le analisi del miele le associazioni e cooperative apistiche che hanno presentato domanda con le modalità previste dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 876 del 21 ottobre 2014 e le cui domande siano state riconosciute ammissibili.

Il contributo concedibile è pari all'80% della spesa ammessa.

Le associazioni e le cooperative apistiche devono predisporre un piano di campionamento e analisi fisico-chimiche di autocontrollo del miele prodotto in Piemonte da mettere a disposizione degli organi di controllo delle ASL, in caso di richiesta. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati accreditati per le prove richieste (SINAL accreditati, ISS o iscritti nell'elenco regionale dei laboratori di analisi ai sensi del D.lvo n. 155/97 in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 13-1522 del 18 febbraio 2011 e circolare prot. n. 2523/DB2002 del 26 gennaio 2012 della Direzione regionale Sanità).

Nel caso in cui siano previste analisi in autocontrollo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive il cui impiego è illecito o di sostanze consentite ma entro limiti definiti dalla legge le associazioni o le cooperative interessate devono predisporre una procedura per la gestione delle non conformità analitiche rilevate (es. rintraccio dell'azienda che ha conferito il miele, applicazione di un periodo di sospensione del conferimento, eventuali sanzioni interne, condizioni per il reintegro dell'azienda ecc.).

I Beneficiari devono informare gli apicoltori, i cui campioni di miele sono sottoposti ad analisi, dei risultati delle analisi al fine di fornire indicazioni sulle modalità produttive per un miglioramento della qualità del miele.

Il rendiconto dovrà essere effettuato, entro il 31 luglio 2015, con fattura quietanzata intestata all'associazione o cooperativa e relazione riepilogativa delle analisi eseguite (**esclusivamente su miele**) riportante il numero dei campioni analizzati i parametri individuati e il costo unitario per analisi.

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato tramite bonifico o assegno non trasferibile.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie il servizio di analisi dovrà essere erogato anche ai produttori non soci che dovessero effettuare tale richiesta.